

Causa Gullotti c. Italia – Prima sezione – 10 luglio 2025 (ricorso n. 64753/14)

Diritto alla vita privata e familiare – Controllo della corrispondenza del detenuto – Mancata motivazione aderente alle concrete circostanze del caso – Violazione dell’art. 8 CEDU – Sussiste.

Viola l’art. 8 CEDU il provvedimento di controllo della corrispondenza, emanato in base all’ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975), a carico di un detenuto al regime di cui all’art. 41-bis, ove il provvedimento e il suo rinnovo non siano basati su precise e motivate circostanze circa il pericolo che sarebbe determinato dalla libertà del detenuto di corrispondere con l’esterno.

Fatto. Giuseppe Gullotti era ritenuto il vertice di un *clan* mafioso di Barcellona Pozzo di Gotto (ME) ed era stato condannato in via definitiva per una pluralità di reati tra cui omicidio, estorsione e associazione di tipo mafioso, salvo altri. Era stato quindi associato al carcere di Parma e gli erano state imposte varie limitazioni, tra cui il divieto di corrispondenza, se non con i familiari cui era consentita la visita, e controllo della corrispondenza, ai sensi dell’art. 18-ter dell’ordinamento penitenziario.

Egli si rivolse all’autorità giudiziaria di sorveglianza contro i provvedimenti inerenti alla sua corrispondenza tra il 2013 e il 2014, riportandone sempre rigetti. Peraltro, nel dicembre 2013, un ulteriore rinnovo trimestrale del provvedimento di controllo *ex art. 18-ter* – pur proposto dal direttore del carcere – non fu adottato.

Nel settembre 2014, Gullotti fece ricorso alla Corte EDU, lamentando la violazione degli artt. 8 e 13 CEDU.

Diritto. La Prima sezione rammenta che la giurisprudenza della Corte EDU è ferma nel ritenere che l’art. 8 CEDU non sia violato per il fatto stesso della detenzione, la quale comporta di per sé sofferenze e limitazioni della vita privata (v. nn. 24-25 della sentenza).

Essa ribadisce che le limitazioni a questo diritto e, in particolare, alle facoltà di corrispondenza dei detenuti (anche di quelli al regime di 41-bis) sono legittime laddove previste dalla legge, rispondenti a corposi interessi pubblici e ben motivate dalle circostanze (v., tra le altre, la nota sentenza *Labita c. Italia* del 2000).

In questo contesto, la Prima sezione appunta la sua analisi sul provvedimento di limitazione della corrispondenza dell’8 gennaio 2013, che pure aveva base legale e mirava a tutelare un importante interesse pubblico.

Esso – ad avviso della Corte – pare tuttavia motivato in termini generici, con riferimento alla persistente situazione di egemonia esercitata dal Gullotti nel territorio di provenienza, senza specifiche indicazioni circa i sintomi di tale situazione.

La Rappresentanza italiana aveva sottolineato che il decreto ministeriale, che nel frattempo aveva reiterato la sottoposizione del detenuto al regime di carcere duro, conteneva espliciti elementi in tal senso e che, quindi, il provvedimento di limitazione e di controllo della corrispondenza poteva dirsi motivato quantomeno *per relationem*.

Tuttavia, la Prima sezione non si mostra persuasa di tale ragionamento: essa osserva che il provvedimento sulla corrispondenza fa solo presumere che l’autorità che impose il controllo

della corrispondenza conoscesse il contenuto del decreto ministeriale di rinnovo del regime di 41-*bis* ma non fugò i dubbi al proposito; esso fa riferimento alla proposta del direttore del carcere, una copia del quale però non è depositata agli atti di causa (v. nn. 40-41).

Essendo quindi la limitazione della corrispondenza un fattore aggiuntivo rispetto al regime carcerario, esso meritava una motivazione specifica sua propria, che in questo caso la Corte EDU non rinviene. Di qui l'accoglimento del ricorso sull'art. 8 CEDU.

Viene invece rigettato il ricorso sull'art. 13 CEDU in punto di diritto al ricorso effettivo.

Inoltre, la Prima sezione rigetta la richiesta di equa riparazione, statuendo che la sola constatazione della violazione è rimedio sufficiente per il ricorrente. La sentenza è divenuta definitiva il 10 ottobre 2025.